

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

(N. 1687-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

9ª (Agricoltura)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789,
recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza
statale e regionale

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

14 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)****a) sul disegno di legge****(Estensore CAROLLO)**

14 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso, facendo tuttavia presente quanto segue:

a) la copertura finanziaria appare valida in quanto la spesa per il 1982, prevista in 80 miliardi, viene imputata all'accantonamento « difesa del suolo » del fondo speciale di parte capitale inserito nel progetto di bilancio « a legislazione vigente » per il 1982, tuttora all'esame del Parlamento. In proposito va sottolineato che l'accantonamento predetto presenta la seguente proiezione: 1983: 700 miliardi; 1984: 1.100 miliardi;

b) con l'occasione si evidenzia che l'orizzonte di disponibilità finanziarie che rimangono utilizzabili per la copertura del disegno di legge n. 811 (sul quale questa Commissione aveva già espresso parere favorevole condizionato, in data 26 novembre 1980) risulta per gli anni 1982 e 1983 rispettiva-

mente pari a lire 20 miliardi e a lire 130 miliardi, tenuto conto delle autorizzazioni di spesa proposte con la decretazione d'urgenza in esame;

c) sempre in ordine al disegno di legge n. 811, ad integrazione del precedente parere, emesso in data 26 novembre 1980, si fa inoltre presente che, mentre la quota di copertura relativa al 1980 non è più validamente utilizzabile (ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468), la quota relativa al 1981 (pari a 100 miliardi) risulta già utilizzata, quanto a 80 miliardi, con il decreto-legge n. 622 del 1981, concernente erogazione all'IRI per la rinegoziazione di alcuni contratti con l'Algeria e, quanto a lire 13 miliardi, con il provvedimento relativo alla ricostruzione dell'abitato di Tratalias (legge 6 ottobre 1981, n. 568).

Procedendo pertanto nella conversione del decreto-legge in esame, le Commissioni di merito dovranno trarne le opportune conseguenze ai fini della quantificazione e del profilo temporale delle autorizzazioni di spesa da disporre con il disegno di legge n. 811.

b) su emendamenti**(Estensore DE VITO)**

28 gennaio 1982

La Commissione, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole in ordine agli emendamenti, a firma dei senatori

ri Vincelli e Finessi, con i quali si propone di utilizzare 70 miliardi (20 nel 1982 e 50 nel 1983) per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di interventi di interesse nazionale, urgenti ed indifferi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bili, sulla base dei progetti pronti, nel settore della sistemazione idraulica, nonchè 80 miliardi (nel 1983) per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi sempre nel settore delle sistemazioni idrauliche.

Al riguardo peraltro si rimarca che con gli utilizzi in questione l'accantonamento

« Difesa del suolo », iscritto nel fondo speciale di parte capitale per il 1982 (e relativa proiezione per il 1983) risulta totalmente esaurito. Pertanto ulteriori provvedimenti in materia, anche di carattere organico, allo stato degli stanziamenti di fondo speciale, possono avere decorrenza finanziaria solo a partire dall'anno 1984.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui allo articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

Articolo unico.

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1,

nel primo comma, alle parole: « 650 miliardi », sono sostituite le seguenti: « 800 miliardi »; e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le Regioni interessate;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera c) di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle Regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici. »;

nel terzo comma, alle parole: « 80 miliardi » sono sostituite le seguenti: « 100 miliardi », e la parola: « parzialmente » è soppressa.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1981, n. 162;

Considerata l'esigenza di assicurare le continuità dell'attività esecutiva dello Stato e delle regioni nel settore delle opere idrauliche;

Ritenuto inoltre che, in relazione alle iniziative già adottate per la riorganizzazione del settore della difesa idraulica, permane la necessità di disporre l'ulteriore proroga del termine del 1° gennaio 1981, di cui all'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34, n. 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute

TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, così ripartita:

- a) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché per studi, ricerche e indagini occorrenti per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale e per il potenziamento del servizio idrografico;

b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto negli anni finanziari 1982 e 1983 fanno carico agli accantonamenti destinati agli interventi per la difesa del suolo.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

b) identica;

c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le Regioni interessate;

d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera c) di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle Regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici.

Identico.

All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)